



Area Economia e Finanza
Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica
Servizio Esecuzione Logistica

e-mail pec: logistica@pec.comune.venezia.it
tel. 041.274.6015

Oggetto: Servizio di trasloco dagli archivi documentali degli Uffici Comunali e riordino depositi di Venezia Centro Storico, Isole e Terraferma in uso al Servizio Esecuzione Logistica. Annualità 2025

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



Settembre 2025

IL RUP
Responsabile del Servizio
Esecuzione Logistica
geom. Luca Lionello

Il Dirigente del Settore Logistica
Arch. Luca Barison

(il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005)

INDICE:

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 1- Oggetto dell'Accordo Quadro
- Art. 2- Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

SEZIONE 2 – PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE

- Art. 4- Requisiti di partecipazione
- Art. 5- Criteri di aggiudicazione

SEZIONE 3 – ESECUZIONE

- Art. 6- Prestazioni e luogo di esecuzione del servizio
- Art. 7- Referente Tecnico della ditta appaltatrice
- Art. 8- Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi / Ordinativi
- Art. 9- Deposito e custodia dei beni
- Art. 10- Tipologie di interventi e termini di esecuzione
- Art. 11- Somma urgenza/ pronto intervento
- Art. 12- Garanzia degli interventi
- Art. 13- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
- Art. 14- Documentazione da mettere a disposizione
- Art. 15- Collaudo e verifica di regolare esecuzione
- Art. 16- Contestazioni e penali
- Art. 17- Fatturazione e pagamenti

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- Art. 18- Obblighi assicurativi
- Art. 19- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva della ditta
- Art. 20- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21- Oneri ambientali

SEZIONE 5 – NORME FINALI

- Art. 22- Cauzione provvisoria
- Art. 23- Cauzione definitiva
- Art. 24- Recesso e risoluzione del contratto.
- Art. 25- Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip
- Art. 26- Cessione del contratto
- Art. 27- Cessione dei crediti
- Art. 28- Subappalto
- Art. 29- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 30- Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 31- Definizione delle controversie
- Art. 32- Tutela dei dati personali
- Art. 33- Condizioni generali
- Art. 34- Riferimenti normativi

Allegati:

- Allegato 1.2 - Modello attrezzature e mezzi
- Allegato 2 - Elenco prezzi
- Allegato 5 - Offerta economica
- Allegato 6 - Elenco sedi comunali oggetto di possibile trasloco

ABBREVIAZIONI

- CODICE: D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. art. 31 del D.Lgs 36/2023.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati estensivi di quanto già definito dal D.Lgs 36/2023 :

- a) COMMITTENTE/ APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia.
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: la ditta aggiudicataria.
- c) R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto: ha mansioni di programmazione e progettazione dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione ai sensi art. 15 del D.Lgs 36/2023.
- d) DIRETTORE ESECUZIONE del CONTRATTO: ha funzioni di direzione nella fase di esecuzione dello stesso e di controllo tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 36/2023.
- e) DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi dell' ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 36/2023 è costituita dal personale dell'Ufficio Servizi Logistici – gestione dati Amministrativi del Servizio Esecuzione Logistica, che ha la funzione di ufficio di Direzione di Esecuzione del Contratto di cui all' art. 31 stesso.
- f) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.
- g) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte.
- h) CONTRATTI APPLICATIVI: Il documento trasmesso dall'Amministrazione, a firma del R.U.P., nella forma di Ordinativo.

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di trasloco e facchinaggio per gli uffici e i servizi dell'Amministrazione Comunale, tra cui l'installazione di palchi e chioschi per attività istituzionali e delle associazioni non a scopo di lucro del territorio, nonché lavori impiantistici di piccola entità, si intende stipulare, con un Operatore Economico, un Accordo Quadro, come definito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la realizzazione degli interventi programmati o su chiamata che si renderanno necessari nell'arco della durata contrattuale.

Il presente appalto sarà espletato secondo la modalità di Accordo Quadro, così come definito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la realizzazione di servizi (categoria prevalente) e lavori impiantistici di piccola entità, finalizzati al trasloco/facchinaggio, che si renderanno necessari nell'arco della durata contrattuale.

Gli edifici in cui si dovranno effettuare le attività di trasloco e facchinaggio sono quelli indicati nell'allegato 4, la cui consistenza potrà essere suscettibile di variazione per effetto di nuove politiche patrimoniali e gestionali che l'Amministrazione Comunale potrà adottare.

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire gli interventi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Direttore di Esecuzione del Contratto (in seguito denominato anche "DEC"), secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei singoli "Contratti applicativi" che verranno affidati, secondo le procedure previste al suddetto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza avviare un nuovo confronto competitivo.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al servizio in oggetto fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai Contratti applicativi nella forma di Ordinativi.

L'esecuzione degli interventi deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

L'appalto avrà la durata di circa 9 (nove) mesi ovvero del periodo intercorrente tra la data indicata nella comunicazione di affidamento servizio e gli ordinativi effettuati e resi entro il 31/12/2025 o fino alla concorrenza massima dell'importo di € 77.647,34= al netto del ribasso d'asta, degli oneri della sicurezza di € 3.000,00=, non soggetti a ribasso d'asta, e IVA esclusa. L'appalto decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto, salvo il diritto di recesso come stabilito al successivo art. 24.

Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria. Le condizioni previste nel contratto di Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli interventi di trasloco e facchinaggio affidati entro il termine finale dell'Accordo Quadro, anche qualora la materiale esecuzione delle prestazioni oggetto degli interventi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'importo a base di gara dell'Accordo Quadro per i servizi di trasloco e facchinaggio e lavori impiantistici di piccola entità in oggetto ammonta complessivamente a € 80.647,34= IVA esclusa, così come distinto dagli importi del quadro economico.

La ditta affidataria verrà retribuita a misura in base agli interventi che di volta in volta si riterranno necessari, nei limiti di detta somma.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023, si riserva di aumentare o diminuire l'importo contrattuale, fino a concorrenza del limite di un quinto del suddetto importo, senza che la ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

Si potrà procedere all'affidamento degli interventi fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale, tenuto conto delle variazioni di cui al comma precedente.

Qualora l'importo complessivo degli interventi di traslochi e facchinaggio effettuati al termine della durata dell'Accordo Quadro risultasse inferiore all'importo contrattuale, nei limiti di legge, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sull'eventuale somma residua.

I corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante verranno stabiliti, alla luce dell'attività eseguita a seguito dei singoli Contratti Attuativi (ordinativi) di cui al successivo art. 8, con applicazione del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara sull'Elenco Prezzi (Allegato 2). Detti prezzi costituiranno i **prezzi contrattuali** che resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

La quantità di ore manodopera per l'esecuzione degli interventi dovrà essere congrua e conforme agli standard correnti che, in sede di contraddittorio contabile, verranno comunque definiti dal RUP.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 17 del presente Capitolato.

SEZIONE 2 – PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice, cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice stesso, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con oggetto sociale l'attività inerente a quella oggetto di gara.

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o che comunque non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

b) Requisiti di capacità tecnica

Possono partecipare alla procedura solamente le ditte che dispongano di almeno un cantiere operativo localizzato nel territorio comunale di Venezia e siano dotate quantomeno di tutta l'attrezzatura tecnica e i mezzi necessari per la prestazione del servizio in oggetto, definiti nell'allegato 1.2, rispettando le tempistiche di cui all'art. 10 del Capitolato.

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione

Si procederà all'eventuale affidamento dell'appalto mediante trattativa diretta tramite il portale MEPA di Consip Spa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice stesso.

La ditta concorrente dovrà indicare, nell'“Allegato 5 – Offerta economica” **la percentuale unica di ribasso offerta** che verrà applicata su tutti i prezzi di cui all'“Allegato 2 - Elenco Prezzi” nonché, ai fini della determinazione dei nuovi prezzi come specificato al precedente art. 3.

Tra detti prezzi i costi della manodopera, ribassati, non dovranno risultare inferiori all'importo minimo orario desumibile dal CCNL Trasporto e Spedizioni Merci, ai sensi del successivo art. 19 lettera b) del presente Capitolato.

La ditta dovrà altresì indicare nell'offerta (modulo "Allegato 5 – Offerta Economica"), pena l'esclusione, l'importo totale dell'offerta (IVA esclusa) che si desume applicando la percentuale di ribasso offerta sull'importo a base di gara, nonché, ai sensi dell'art. 95 e seguente art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- gli oneri "aziendali" concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al successivo art. 19, lettera a) afferenti cioè, all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta;
- i propri costi della manodopera, con riferimento all'esecuzione dell'appalto in oggetto, con sufficiente dettaglio per categorie e profili professionali, tale da consentire la verifica di cui all'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, come riportato nella Tabella "A" dell'Offerta Economica Allegato 5 (i suddetti costi non necessariamente dovranno coincidere con il prezzo unitario orario della manodopera cui verranno retribuite le prestazioni ai sensi del precedente art.3).

Verranno escluse le ditte che presentano offerte in cui il prezzo orario della manodopera risulta inferiore all'importo minimo orario desumibile dal CCNL Logistica - Trasporto e Spedizioni Merci.

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il minor prezzo. Nel caso in cui questo sia stato presentato da due o più concorrenti si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti verranno esaminate al fine di verificare l'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La stazione appaltante ha facoltà, nel corso delle valutazioni, di richiedere alle ditte partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni allo scopo di poter formulare giudizi approfonditi e documentati.

SEZIONE 3 – ESECUZIONE

Art. 6 - Prestazioni e luogo di esecuzione del servizio

Il servizio in appalto dovrà essere svolto nelle sedi individuate nell'Allegato 6 del territorio nel Comune di Venezia, secondo le prescrizioni delle norme vigenti ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in conformità alle indicazioni concordate con i soggetti preposti alla gestione del luogo, avendo cura di prestare la massima attenzione nei confronti dei terzi che potrebbero essere coinvolti.

E' fatto divieto di utilizzare impianti fissi e mobili, macchinari, attrezzature, utensili, prodotti e forniture (elettricità, aria compressa, acqua, oli lubrificanti o altri liquidi funzionali, ecc.) senza formale ed esplicito consenso da parte dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In casi eccezionali e motivati, stabiliti dalla Stazione Appaltante, potrà rendersi necessario ed opportuno eseguire il servizio in altre sedi, luogo pubblico o sedi di terzi.

Art. 7 - Referente Tecnico della ditta appaltatrice

L'appaltatore dovrà comunicare al DEC/RUP di cui al successivo art. 13 il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

La ditta, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi di trasloco e facchinaggio.

Art. 8 - Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi / Ordinativi

I singoli interventi di trasloco e facchinaggio verranno affidati, senza avviare un nuovo confronto competitivo, attraverso l'emissione dei singoli Contratti applicativi, nella forma di Ordinativi.

Le fasi propedeutiche e necessarie per l'emissione di ogni singolo Ordinativo sono le seguenti:

- a) sopralluogo congiunto committente – affidatario: verifica congiunta per quantificare l'intervento da effettuare (tempo max 1 gg. lavorativo);
- b) preventivo di spesa: in base alle risultanze del sopralluogo di cui al precedente punto a) l'affidatario invia al committente preventivo di spesa (entro il giorno successivo alla data del sopralluogo);
- c) contratto applicativo: il preventivo di cui al precedente punto b) verrà autorizzato attraverso l'emissione e trasmissione dell'ordinativo, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

I singoli ordinativi si intendono accettati dal medesimo giorno lavorativo dalla data di trasmissione degli stessi.

L'appaltatore dovrà avviare l'esecuzione degli interventi entro i termini di cui al successivo art. 10, salvo i tempi necessari e opportunamente documentati per l'approvvigionamento di materiali non usuali.

In casi eccezionali di traslochi/facchinaggio urgenti, previa comunicazione scritta di uno dei soggetti di cui all'art. 13, le fasi a) b) c) sopra descritte possono essere "by-passate" e la comunicazione avrà valenza di contratto applicativo/ordinativo.

L'Amministrazione è sollevata da ogni eventuale responsabilità, e non è tenuta a provvedere al pagamento di prestazioni effettuate senza l'emissione dell'ordinativo.

Qualora in fase di esecuzione dei suddetti contratti applicativi, nella forma di ordinativi, si rendessero necessari ulteriori interventi non indicati nel preventivo già trasmesso, la ditta aggiudicataria dovrà darne tempestivo avviso al DEC ed emettere un ulteriore preventivo di spesa nelle modalità di cui al precedente punto b).

Tali interventi imprevisti potranno essere eseguiti solamente previa ricezione dell'Ordinativo (o eccezionale comunicazione scritta) emesso ai sensi di quanto previsto nel presente articolo.

In assenza di tali autorizzazioni detti interventi non saranno riconosciuti.

Art. 9 - Deposito e custodia temporanea dei beni

Nel caso in cui l'Amministrazione a seguito esecuzione di un intervento, sia nella temporanea impossibilità di custodire il materiale oggetto di trasloco, affida al soggetto aggiudicatario il deposito della stessa, in propria area, nel periodo necessario alla conclusione dell'intervento e comunque per un termine non superiore alla scadenza del contratto, con l'obbligo di garantirne la custodia e l'integrità fino a quando un referente dell'Amministrazione non ne provvede al ritiro.

Art. 10 - Tipologia di interventi e termini di esecuzione

L'appaltatore aggiudicatario, come precisato al precedente art. 8, dovrà avviare il servizio **entro 1 giorno lavorativo**, a decorrere dalla data di invio dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione, oppure, in casi eccezionali o di urgenza secondo quanto previsto dalla comunicazione d'urgenza inviata.

I tempi di esecuzione dovranno essere congrui e conformi agli standard correnti, in relazione al tipo di intervento.

Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire o per altre cause non imputabili alla ditta, dovesse occorrere un tempo superiore a quanto preventivato, la ditta affidataria dovrà fare

esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata al DEC che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con la ditta il nuovo tempo utile per l'esecuzione degli interventi.

Art. 11 - Pronto intervento

La ditta assegnataria si impegna a garantire un servizio di pronto intervento nell'ambito di tutto il territorio comunale, per i giorni feriali e prefestivi o festivi infrasettimanali.

La ditta dovrà garantire l'intervento in loco, entro un'ora dalla chiamata, di personale idoneo con un adeguato mezzo per la movimentazione carichi e il trasporto di essi.

In caso di comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto dei termini stabiliti di arrivo in loco, la ditta assegnataria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione e, in caso di contestazione, documentata riprova.

In caso di inosservanza dei termini di arrivo stabiliti, senza riscontro di diligenza da parte dell'assegnataria, verrà applicata una penale oraria, come indicato all'art. 16 del presente Capitolato.

Nel caso in cui la ditta non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi del presente articolo, il Committente, previa formale costituzione in mora anche telefonica dell'Esecutore inadempiente, provvederà all'esecuzione dell'intervento in economia in danno all'esecutore stesso ponendo la spesa a carico della ditta.

Art. 12 - Garanzia degli interventi

La ditta aggiudicataria si impegna ad offrire garanzia della corretta esecuzione sugli interventi ordinati, con obbligo di eventuale prestazione gratuita per la correzione di montaggi e/o allestimenti riscontrati anomali o difettosi.

Art. 13- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice Appalti o Codice) e dell'allegato al Codice 1.2, art. 8, comma 3, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del Codice stesso, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, nonché degli assistenti dell'ufficio Servizi Logistici – gestione dati Amministrativi.

In particolare, i soggetti sopra indicati, verificano la corrispondenza dei preventivi a quanto offerto in sede di gara, la completa e corretta esecuzione del servizio e degli interventi utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, anche con accertamenti in corso d'opera, verificando il rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel Contratto.

Durante tutto il periodo di intervento, il DEC e la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, avranno la facoltà di controllare l'esecuzione con libero accesso ai locali ove le lavorazioni vengono svolte, così come dare indicazioni tecniche (es. sui materiali e modalità di esecuzione), nonché effettuare richieste di intervento o di modifiche.

Nell'esecuzione delle attività la ditta aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

Qualsiasi richiesta proveniente da personale diverso dovrà essere vagliata e autorizzata **per iscritto**.

I soggetti di cui al presente articolo si riservano altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione dell'appalto, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui agli artt. 16 e 25.

La presenza delle suddette figure nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non libera la ditta dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione degli interventi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

Art. 14 - Documentazione da mettere a disposizione

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di mettere a disposizione, in qualsiasi momento, **entro due giorni lavorativi dalla richiesta del D.E.C.**, la documentazione attestante l' idoneità del personale impiegato nell' esecuzione degli interventi ordinati, nonché qualsiasi altra informazione in forma documentale (schede materiali, certificazioni, ecc.).

Art. 15 - Collaudo e verifica di regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione degli interventi nei tempi concordati è diretta ad accertare che gli stessi siano stati eseguiti utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, in conformità al presente Capitolato ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal DEC.

Al termine di ogni intervento è previsto che il DEC ed i suoi uffici provvedano a effettuare il collaudo entro due giorni lavorativi, non necessariamente in contraddittorio con la ditta.

L'Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione del superamento del collaudo.

Nel caso di mancato superamento del collaudo, verrà data comunicazione alla ditta che dovrà immediatamente provvedere, a proprie spese, alle necessarie rettifiche prescritte dal DEC, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista al successivo art. 16.

Art. 16 - Contestazioni e penali

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta (tramite PEC) con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, la ditta potrà presentare con lo stesso mezzo, chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle suddette giustificazioni, notificata in forma scritta tramite posta certificata all'appaltatore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

a) Penali giornaliere:

- € 50,00= per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati all'art. 8, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente documentate.
- € 100,00= nel caso di mancato superamento di precedente collaudo ai sensi del precedente art.15.
- € 50,00= per ogni giorno lavorativo di ritardo di trasmissione o messa a disposizione della documentazione richiesta di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

b) Penale oraria:

€ 75,00= per ogni ora di ritardo nel termine stabilito per l'arrivo (entro un'ora dalla chiamata) nel caso di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di tre ore.

Oltre tale ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto.

c) ulteriore penale:

Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'intero importo presunto dell'Accordo Quadro, il Committente potrà risolvere il contratto di Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 17 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66.

La ditta affidataria dovrà emettere **un'unica fattura cumulativa trimestrale** degli interventi effettuati a seguito della ricezione del "Registro di Contabilità" declinato, ai sensi dell'art. 115 del del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice Appalti o Codice).

In esso verranno elencati i numeri e le date degli ordinativi e dei rispettivi preventivi approvati.

La ditta è tenuta a emettere fattura separata solamente in specifici casi, su richiesta espressa del RUP.

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Logistica, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 115 del Codice, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art. 15.
- Regolarità contributiva della ditta comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 20.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando alla ditta l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Vista la particolare natura del Contratto, nella forma di Accordo Quadro, il termine di pagamento viene fissato in 60 giorni, dalla data di ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4, comma 4 e s.m.i. .

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 18 - Obblighi assicurativi

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso, per il periodo di esecuzione del contratto, di polizza assicurativa contenente la copertura per RCT (Responsabilità Civile conto Terzi), comprendente espressamente i danni ai beni in consegna e custodia, nonché la garanzia postuma a seguito degli interventi effettuati. Il massimale minimo per sinistro dovrà essere € 100.000,00=.

Il soggetto aggiudicatario risponde altresì nel caso di furto o incendio, per i beni affidati in custodia, personalmente o tramite polizza assicurativa.

In seguito all'atto di aggiudicazione definitiva la ditta dovrà produrre copia della suddetta polizza, munita di quietanza del pagamento del premio per la regolare copertura.

La ditta dovrà comunque essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Appaltatore

a) Sicurezza

La ditta aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso provvedere alla fornitura dei DPI anticontagio ed apprestamenti accessori previsti dai vigenti DM e DPCM, validati dall'INAIL, per l'attuale emergenza sanitaria ai lavoratori impiegati nell'appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la ditta partecipante deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività, incluso il DPI anticontagio per Covid-19 ed eventuali altri dispositivi o accorgimenti previsti nel vigente e contemporaneo protocollo anticontagio adottato dal Comune di Venezia.

Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario eseguire degli interventi in luogo pubblico o altre sedi, si dovrà procedere come specificato nel precedente art. 6.

b) Regolarità

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto di Accordo Quadro, nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva della ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., inclusi i dettami del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi degli artt. 11, 117 e 119 del D.Lgs. 36/2023.

c) Disposizione sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contatto e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi e lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. **Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.**
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

6. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
7. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 7.
8. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto.
9. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La ditta si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalla ditta dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati.

La ditta si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui la ditta non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo Quadro mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

La ditta si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 21 - Oneri ambientali e particolari

La ditta affidataria deve provvedere, per gli interventi che le verranno ordinati, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti identificati come pericolosi o speciali, conseguente produzione degli interventi richiesti.

Sono inclusi negli oneri a carico dell'appaltatore, e quindi devono intendersi come compensati dal ribasso offerto (offerta economica) qualsiasi onere diretto ed indiretto derivante dall'utilizzo dei veicoli e natanti impiegati nell'appalto, quali tasse, assicurazioni, spese per parcheggi e/o utilizzo di ferry-boat (traghetto per isole), tariffe autostradali, spese occupazioni in aree pedonali per detti veicoli, per proprie attrezzature e macchine.

SEZIONE 5 - NORME FINALI

Art. 22 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

Art. 23 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto del combinato disposto dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è invece richiesta per la sottoscrizione del contratto la prestazione da parte dell'appaltatore della garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto e fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da rilasciarsi dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta.

Ai sensi del suddetto art. 117 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 24 - Recesso e risoluzione del contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità e nei termini in esso previste.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide avanzate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- sospensione dell'esecuzione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 21 del presente Capitolato speciale;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 29;
- reiterato e comprovato ritardo nel termine stabilito per il pronto intervento (entro un'ora dalla chiamata), nel caso di cui all'art.16 del presente Capitolato, superiore a 3 ore;
- collaudo non superato per tre volte consecutive;
- reiterato e comprovato mancato avvio dell'esecuzione degli interventi senza giustificato motivo, entro i termini di cui all'art.10;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto;
- mancato rispetto di tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 17/9/2019 e di cui all'art. 33.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Inoltre il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, *oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.*

Art. 25 - Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

Ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la ditta non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna del servizio alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Esecutore ha diritto al pagamento degli interventi correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Art. 26 - Cessione del contratto

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 27 - Cessione dei crediti

La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, comma 12 e allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 28 - Subappalto

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

In sede di presentazione dell'offerta, la ditta concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Le parti si dovranno impegnare a rispettare tutte le clausole pattizie al suddetto "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Si specifica altresì che l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere, previste nel bando o nella lettera di invito, che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023;
- c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa qualificazione;
- d) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- e) che, a pena di irricevibilità, la richiesta di autorizzazione dell'appaltatore sia corredata dei documenti previsti per legge, nonché di quelli di seguito indicati:
- I. copia del contratto di subappalto dal quale sia chiaramente desumibile: l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici; l'esplicitazione delle categoria a cui appartengono le lavorazioni da subappaltare; gli articoli delle lavorazioni, tra quelli previsti nel contratto d'appalto, che si intendono subappaltare con l'indicazione del prezzo di ciascuna voce e le relative quantità; nonché l'indicazione se siano affidate nell'ambito del subappalto l'attuazione di apprestamenti previsti nel PSC con l'individuazione dei relativi oneri;
 - II. la copia del contratto di subappalto deve espressamente indicare quale sia il ribasso che il subappaltatore applica sulle lavorazioni, ribasso che in ogni caso non può essere superiore al 20%, con la precisazione che l'appaltatore corrisponderà al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, eventualmente affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
 - III. copia del POS redatto dal Subappaltatore sotto il coordinamento dell'appaltatore che deve risultare verificato e sottoscritto dal Direttore Tecnico di Cantiere dell'Appaltatore in qualità di responsabile del coordinamento di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
 - IV. copia documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore in merito alle lavorazioni oggetto di subappalto;
 - V. l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 9 della L. 136/2010, pena la nullità del contratto di subappalto.

Art. 29 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza.

La ditta aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per l'eventuale acquisizione e per la messa a disposizione, della documentazione presso gli uffici della Direzione di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.14 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art.18 comma 10) del D.Lgs. 36/2023 (Allegato I.4 – Tabella A), il fornitore dovrà assolvere all'imposta di bollo tramite modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Art. 31 - Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, del Settore Logistica della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali dell'Area Economia e Finanza, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento:	Dirigente Responsabile del Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica pec : logistica@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni;
- dati relativi a condanne penali e reati, in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici nel rispetto degli adempimenti di legge.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di affidare il servizio, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Logistica e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

12. Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si

è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale, I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 33 – Condizioni generali

La ditta affidataria deve rispettare, pena la risoluzione contrattuale, tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità", sottoscritto dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 17/9/2019 (in copia per presa visione e accettazione) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 34 – Riferimenti normativi

Per quanto non specificato nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si rinvia alla normativa di carattere generale vigente tra cui si richiama:

- Legge n. 120/2020;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. 36/2023;
- DPR 207 del 5/10/2010;
- Decreto MIT 7/3/2018 n. 49
- D.Lgs. 81 del 9/4/2008 attuazione art. 1 Legge 123 del 3/8/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145) per gli articoli non abrogati dal DPR 207/2010;
- Legge 2248 del 20/03/1865;
- Legge 55 del 19/03/1990;
- Prezzario 2014 del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale 193 del 24 aprile 2014;
- Regio Decreto 827 del 1924;
- D.L. 66 del 24/4/2014;
- L. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.;
- DPR 633/1972 introdotto dalla Legge di stabilità 2015;
- D.Lgs. 231 del 9/10/2002;
- Codice Civile e s.m.i.;
- L. 296 del 27/12/2006 come modificata dall'art. 7 comma 1, L. 94 del 2012;
- L. 52 del 21/02/1991;
- D.Lgs. 196 del 30/06/2003.